

**STATUTI
DELLA
FONDAZIONE ALBERTO PEDRAZZINI –
CASA DI VACANZA DI CERENTINO**

Art. 1. Denominazione e sede

1. Sotto la denominazione “Fondazione Alberto Pedrazzini – Casa di vacanza di Cerentino” è costituita una Fondazione, retta dagli art. 80 ss CCS e dai presenti statuti.
2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità.
3. La sede della Fondazione è Locarno; il recapito è stabilito presso l'indirizzo del/la presidente in carica.

Art. 2. Scopo

1. La Fondazione ha per scopo di permettere a giovani in età di scolarità obbligatoria, in particolare a quelli bisognosi di aiuti sociali, un soggiorno a Cerentino, presso la Casa di vacanza di sua proprietà. La Fondazione gestisce per il resto detta Casa di vacanza promovendone un uso regolare; la può cedere in locazione a terzi compatibilmente con l'esigenza di una gestione efficace e rispettosa dello scopo.
2. La Fondazione può collaborare con Enti pubblici e privati con sede in Svizzera, che perseguono scopi simili a quelli della Fondazione medesima.
3. La Fondazione è di pubblica utilità e persegue i suoi scopi senza fini di lucro.

Art. 3. Patrimonio e finanziamento

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo part. no. 237 RFD Cerentino, con gli stabili ivi esistenti, il capitale sociale, il fondo di migliona e gli eventuali utili derivanti dalla gestione ordinaria.
2. Il patrimonio può essere alimentato o aumentato mediante donazioni e legati.
3. La gestione è finanziata con le rette pagate dai famigliari dei giovani ospiti, con eventuali canoni di locazioni, sussidi di enti pubblici e privati, offerte e prestazioni simili.
4. L'ammontare delle rette è fissato annualmente dal Consiglio di Fondazione, secondo le necessità della gestione.



Art. 4. Il Consiglio di Fondazione: in generale

1. Organo della fondazione è il Consiglio di fondazione. Esso la amministra e la rappresenta di fronte a terzi.
2. Il Consiglio di fondazione si compone da tre a nove membri. La durata del mandato dei membri è di 4 anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni o di decesso di un membro, il Consiglio di Fondazione può procedere alla scelta di un nuovo membro per cooptazione. La maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione deve comunque appartenere alle famiglie discendenti dal fondatore Alberto Pedrazzini.
3. Al Consiglio di Fondazione spetta la facoltà di decidere su tutti gli oggetti che da questi statuti o dalle leggi non siano espressamente attribuiti ad altri.
4. Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno il Presidente.
5. Il Consiglio di Fondazione elegge uno o due segretari, che non fanno parte del Consiglio di fondazione. E' inoltre facoltà del Consiglio di Fondazione di assumere impiegati o in genere personale che si rendesse necessario per il conseguimento dello scopo: il Consiglio di Fondazione può delegare per determinati atti o determinate funzioni terze persone, stabilendo le relative attribuzioni.
6. La Fondazione è vincolata
 - dalla firma individuale del Presidente,
 - dalla firma collettiva a due di altri due membri del Consiglio di fondazione
 - dalla firma collettiva a due con il presidente o un membro o del Consiglio di fondazione dei segretari.
7. I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono di regola indennità alcuna. I segretari percepiscono un'indennità annua a titolo di rimborso delle spese vive.
8. Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di nominare quali membri onorari delle personalità particolarmente meritevoli per attività svolte in favore della Fondazione.

Art. 5. Il Consiglio di Fondazione: convocazione e delibere

1. Il Consiglio di fondazione si riunisce a seconda del bisogno e della necessità, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio di fondazione viene convocato mediante lettera. La convocazione deve menzionare il luogo, la data e l'ordine del giorno e deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima della seduta. In casi urgenti è possibile convocare la riunione del Consiglio di fondazione entro una scadenza più breve.
2. Il Consiglio di fondazione può validamente deliberare anche senza rispettare le formalità summenzionate, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di fondazione. Negli altri casi, il Consiglio di fondazione può deliberare quando è presente la maggioranza dei membri.



3. Salvo disposizione contraria dello statuto, il Consiglio di fondazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.
4. Le delibere del Consiglio di fondazione possono anche essere prese sotto forma dell'assenso scritto ad una proposta. Queste delibere circolari richiedono l'unanimità dei membri del Consiglio di fondazione.
5. Di tutte le delibere del Consiglio di fondazione deve essere steso un verbale, che è sottoscritto dall'estensore e dal presidente.

Art. 6. Contabilità e ufficio di revisione

L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione applicando le disposizioni di legge concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti.

L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione per il periodo di un anno e sempre rieleggibile anche tacitamente.

Tuttavia, l'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, alle condizioni poste dalla legislazione in materia.

Se la fondazione fosse tenuta a far effettuare una revisione limitata, l'autorità di vigilanza può imporre di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 7. Scioglimento

1. Qualora lo scopo non potesse più essere perseguito, il Consiglio di fondazione può proporre all'Autorità di vigilanza lo scioglimento della fondazione.
2. In tal caso, il patrimonio ancora esistente è assegnato ad un'istituzione
 - che ha sede in Ticino,
 - che è esonerata dal pagamento di imposte in virtù del suo carattere di pubblica utilità e
 - che persegue uno scopo il più affine possibile a quello della Fondazione.
3. Il Consiglio di fondazione conserva le sue funzioni fino al momento in cui la fondazione, dopo lo scioglimento, è liquidata.
4. L'approvazione dell'Autorità di vigilanza è riservata sia per il trasferimento del patrimonio, sia per la liquidazione della fondazione.

Art.8. Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio di fondazione. In tal caso, l'organo citato sottoporrà la proposta di modifica all'Autorità di vigilanza.

Art. 9. Disposizioni finali

Riservate le competenze inalienabili dell'autorità competente, per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente statuto, è applicabile il diritto svizzero sulle fondazioni.

Il presente statuto verrà trasmesso in originale, regolarmente sottoscritto:

- alla fondazione stessa,
- all'Ufficio dei Registri (Registro di Commercio) in Locarno,
- all'Autorità di vigilanza,
- all'Autorità fiscale del Cantone Ticino.

Locarno, 8 aprile 2016

